HISTORIA MAGISTRA

Rivista di storia critica

N. 15-2014

FrancoAngeli

Napoli senza speranza

Historia Magistra. Rivista di storia critica

Direttore: **Angelo d'Orsi** (Università di Torino).

Consiglio di Direzione: **Pietro Adamo** (Università di Torino), **Gian Mario Bravo** (Università di Torino), **Paolo Favilli** (Università di Genova), **Silvia Giorcelli** (Università di Torino), **Giuseppe Sergi** (Università di Torino).

Coordinamento: **Francesca Chiarotto**.

Comitato Scientifico nazionale: **Francesco Aqueci** (Università di Messina), **Carmen Betti** (Università di Firenze), **Piero Bevilacqua** (Università Sapienza, Roma), **Giuseppe Cacciatore** (Università di Napoli, Federico II), **Francesco Coniglione** (Università di Catania), **Alessandra Dino** (Università di Palermo), **Vitantonio Gioia** (Università del Salento), **Fabio Minazzi** (Università dell'Insubria, Varese), **Guido Panico** (Università di Salerno), **Francesco Pitocco** (Università Sapienza, Roma), **Luigi Punzo** (Università di Cassino), **Edoardo Salzano** (IUAV, Venezia), **Daniela Saresella** (Università di Milano), **Pasquale Voza** (Università di Bari).

Comitato Scientifico internazionale: **Ruth Ben Ghiat** (New York University), **Margarita Ledo** (Universidad de Valladolid), **Antonis Liakos** (Università Nazionale Capodistriana di Atene), **Gilles Pécout** (Ecole Normale Supérieure, Paris), **Carlos Petit** (Universidad de Huelva), **Josè Enrique Ruiz-Domènec** (Universidad Autonóma de Barcelona), **Georges Saro** (Université Paris III, Sorbonne Nouvelle), **Pierre Serna** (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), **Anna Tylusińska-Kowalska** (Università di Varsavia), **Cosimo Zene** (SOAS, University of London).

Redazione Centrale (Torino): Cristina Accornero, Marco Albeltaro, Roberto Alciati, Lorena Barale, Francesca Chiarotto, Luca Di Bari, Daniela Marendino, Alessandro Maurini, Franco Milanesi, Marina Penasso, Vincenzo Sorella, Giacomo Tarascio.

Segreteria di Redazione: Francesca Chiarotto (Responsabile), Cristina Accornero.

Redazione Bari: Jole Silvia Imbornone, Antonia Lovecchio, Laura Mitarotondo (Segreteria), Vito Santoro (Responsabile), Alessandra Spadino.

Redazione Firenze: Manfredi Alberti, Elisabetta Amalfitano, Maurizio Pagano (Responsabile).

Redazione Lecce: Gaetano Bucci, Francesco Martelloni, Alessandro Isoni (Responsabile), Valter Puccetti.

Redazione Milano: Ciro Dovizio, Anna Ferrando (Segreteria di Redazione), Aldo Giannuli (Responsabile), Laura Maino, Elia Rosati, Elisabetta Rossi Berarducci Vives, Daniela Saresella, Paolo Zanini.

Redazione Perugia: Sara Alimenti (Segreteria), Monia Andreani, Monica Busti, Salvatore Cingari (Responsabile), Ippolita degli Oddi, Maria Chiara Locchi, Daniele Parbuono, Bianca Pedace, Siriana Sgavicchia.

Redazione Roma: Luigi Ambrosi, Cristina Badon, Piero Bevilacqua (Responsabile), Roberta Biasillo, Luigi Cappelli, Laura Di Fabio, Marco Di Maggio (Segreteria), Alexander Höbel, Saverio Luzzi, Luigi Punzo, Flavio Silvestrini, Sara Sappino, Gregorio Sorgonà, Roberto Valle.

Tutti gli articoli pubblicati vengono valutati dalla Direzione, dalla Redazione e da almeno due *referee* anonimi (*peer-reviewed*)

Sede: presso Dipartimento di Studi Storici - Università di Torino - via S. Ottavio, 20 - 10124 Torino - tel. +39 011/6709678 - fax +39 011/7609698

Contatti:
Direzione: direzione@historiamagistra.it; Coordinamento e Segreteria: segreteria@historiamagistra.it
Associazione Historia Magistra: info@historiamagistra.it
Redazione centrale (Torino): redazionehmtorino@gmail.com
Redazioni locali: Roma: redazione-roma@historiamagistra.it; Bari: redazionehmbari@gmail.com; Firenze: redazionehmfirenze@gmail.com; Perugia: redazionehmperugia@gmail.com; Milano: redazionehmmilano@gmail.com; Lecce: redazionehmlecce@gmail.com

«Historia Magistra» è parte di un progetto editoriale che comprende anche il sito www.historiamagistra.it e la collana BHM (Biblioteca di Historia Magistra), edita da Accademia University Press, Torino (www.aaccademia.it)
Le norme redazionali sono reperibili sui siti www.francoangeli.it e www.historiamagistra.it
Il logo di Historia Magistra è di ADR SISTEMI
Il progetto grafico di copertina è di Elena Pellegrini
Impaginazione di Imagine

Redazione, amministrazione, distribuzione
FrancoAngeli srl - viale Monza, 106 - 20127 Milano - tel. 02/2837141
Ufficio abbonamenti: fax 02/2895762, e-mail: riviste@francoangeli.it
www.francoangeli.it
Coordinamento editoriale: Anna Buccinotti (buccinotti@francoangeli.it)

Abbonamenti
Canoni cartacei 2014. Privati: Italia € 47,00, estero € 70,50. Enti e Biblioteche: Italia € 67,50, estero € 87,50.
Per avere informazioni sulle formule d'abbonamento carta + online o solo online (disponibili solo per Enti e Biblioteche), consultare il sito www.francoangeli.it, cliccando sul bottone "Riviste", oppure telefonare all'Ufficio Riviste (02/2837141). Il pagamento potrà essere effettuato tramite assegno bancario intestato a Gestioni & Partecipazioni srl, bonifico bancario (IBAN IT37L0306901601100000012717) o con carta di credito. Per maggiori informazioni contattare il nostro Ufficio Riviste anche via email (riviste@francoangeli.it).
L'abbonamento verrà attivato non appena giunta la notifica dell'avvenuto pagamento del canone.

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 71 del 20 febbraio 2009 - Quadrimestrale - Direttore responsabile: Angelo d'Orsi - Poste Italiane spa - Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano - Copyright 2014 by FrancoAngeli srl - Stampa: Digital Print Service srl - sede legale: via dell'Annunciata 27, 20121 Milano; sedi operative: via Torricelli 9, 20090 Segrate (MI) e via Merano 18, 20127 Milano

II quadrimestre 2014 - Finito di stampare nel mese di ottobre 2014

SOMMARIO

Editoriale
Generazioni perdute, Piero Bevilacqua 5

In corsivo
Segreto di Stato: propaganda e realtà, Aldo Giannuli 9

Tra Storia e Politica
Stalin e Hitler: fratelli gemelli o nemici mortali?, Domenico Losurdo 15

Bastone e carota. Le politiche migratorie italiane, Giada Baldi 30

Lavori in corso
L'ombra di Roma. La cultura romana e la Cina, Maria G. Castello 42

Belice, l'occasione mancata. L'impegno di Pio La Torre dopo il terremoto (1968-1978), Simona Fazio 58

La cassetta degli strumenti
Quanto era schiavista l'antica Roma? Note storiografiche, Mattia Balbo 73

In rete
Salvate il soldato Marx!, Stefanie Prezioso 78

Esperienze
Nella Polonia post-comunista: viaggio in un paese sospeso, Daniele Stasi 81

Storie di carta
La Resistenza cine-letteraria: il caso di Giulio Questi, Vito Santoro 89

Piccolo e Grande schermo
«Il Segreto», ovvero Napoli senza speranza, Luca Rossomando 95

Fermalibri
Recensioni
Ebrei danesi: successo o sconfitta nazista?, Amedeo Cottino 101

Fu vera svolta?, Luigi Punzo 104

Schede
Opere di Alessandro Celani, Germano Maifreda, Jacques Pierre Brissot-Maximilien Robespierre, Anna Curcio-Miguel Mellino (a cura di), Jean-Pierre Vernant, Francesco Mores-Riccardo Terzi (a cura di), Filippo De Pieri-Bruno Bonomo-Gaia Caramellino-Federico Zanfi (a cura di), Giovanni Mario Ceci, Riccardo Musatti, Daniele Menozzi, Gabriele Turi, Clash City Workers 108

Produzione propria

Raccolta carta
Bella ciao, ovvero le pansane di un «controstorico», Francesco Trento 121

Buone e cattive notizie
Fotogrammi che fanno la storia, Marina Penasso 126

I roghi di archivi, biblioteche e musei al tempo della guerra infinita, Daniela Marendino 129

L'angolo di Aristarco
Come ti riformo i Beni culturali 132

Gli Autori 139

L'OMBRA DI ROMA. LA CULTURA ROMANA E LA CINA

Maria G. Castello

In the imminence of the 22nd International Congress of Historical Sciences (ICHS) to be held in Jinan, in China, this paper aims to offer some considerations about the link between Chinese and Western cultures starting from the 19th Century, mainly focusing on the reception of ancient Rome's traditions. Obviously, the main field of this reception is the Roman Law which became, through the filter of the Napoleon Code, the reference point in the development of the Chinese Law; in addition to this, the paper will focus also on the less explored reception of Roman history.
Beyond the considerations on the problems of the reception of the Roman culture, the article whishes to enlighten how classical antiquity could be a tool and a language that conveys the relationship between different cultural models, without, however, any unjustified claim of superiority towards otherness.
Key words: China, ancient Rome, Roman Law, reception, historiography, international relationships.
Parole chiave: Cina, Roma antica, diritto romano, ricezione, storiografia, relazioni internazionali.

Nell'agosto 2015 si terrà a Jinan (capitale della provincia di Shendong, nella Cina Orientale) il XXII Congresso Internazionale delle Scienze Storiche (ICHS) che, almeno nelle premesse, dovrebbe rappresentare una pietra miliare nel dialogo scientifico tra i due estremi socio-politici mondiali, generalmente inquadrabili come Occidente e Oriente, più specificamente come Europa e Stati Uniti e Cina. Premesso che il dialogo, inteso come quegli ambiti disciplinari che escludono le materie umanistiche, è presente da ben prima della riapertura delle relazioni USA-Cina nei primi anni Settanta del secolo scorso, ciò che rappresenta l'ambito privilegiato di riflessione del prossimo convegno sono i rapporti culturali tra le due realtà che si riflettono sulla prospettiva attraverso cui le diverse tematiche verranno analizzate dai partecipanti. Di sicuro interes-

se sarà la sezione di Storia romana e specificamente sul dibattito contemporaneo sull'età tardoantica. Nella storiografia europea, ove l'età bassoimperiale è da tempo un ambito di ricerca tra i più floridi, il tema ha una lunga tradizione con linee di indagine ben consolidate, forse persino standardizzate: dunque, una prospettiva totalmente "altra", quale quella eventualmente proposta da studiosi cinesi poco condizionati dalle ottiche interpretative occidentali sarà sicuramente foriera di nuovi stimoli per la ricerca.

Il confronto sarà tanto più interessante tenendo presente che gli studi che si occupano delle relazioni Roma antica-Cina si dividono sostanzialmente in due filoni: il primo privilegia le relazioni diplomatiche (per la verità piuttosto sporadiche e limitate per lo più all'età antonina) e commerciali instauratesi tra le due civiltà[1]; il secondo persegue invece una prospettiva comparativa, sincronica: i due imperi appaiono come rette parallele, troppo differenti per avere punti di contatto, per cui l'unico mezzo per avvicinarli è un confronto che renda conto delle rispettive situazioni, politiche soprattutto, nel medesimo arco cronologico[2]. L'eccezione a questa regola è costituita dal diritto romano che rappresenta il solo elemento di contatto tangibile tra due culture così distanti non solo geograficamente; esso sfugge però all'approccio sincronico e ricade invece nell'ambito della ricezione, dal momento che l'interesse per questo aspetto della cultura romana si è sviluppato in Cina solo a partire dall'età moderna; d'altro canto, l'attenzione per la tradizione giuridica romana, come è stato efficacemente sottolineato, costituisce, come si vedrà, l'unico ambito, o quasi – nella totalità degli aspetti che caratterizzano il mondo classico romano – che ha catturato un concreto interesse da parte degli stu-

1. V.J. Thorley, *The Silk Trade between China and the Roman Empire at Its Height, "Circa" A. D. 90-130*, «Greece & Rome», 18, 1971, pp. 17-80 e il recente X. Liu, *The Silk Road in World History*, Oxford University Press, Oxford 2010, in part. pp. 20-41 e *ivi* bibliografia precedente in materia.

2. Tale è la prospettiva è già in H. G. Wells, *A Short History of the World*, Cassell and Company, LTD, London 1922, c. 34 e che ancora risulta evidente, già nei titoli, nei più recenti W. Scheidel (a cura di) *Rome and China. Comparative Perspectives on Ancient World Empires*, Oxford University Press, Oxford 2009 e F.-H. Mutschler, A. Mittag (a cura di), *Conceiving the Empire. China and Rome Compared*, Oxford University Press, Oxford 2008. Sempre entro questo filone si collocano studi come M.H. Dettenhofer, *Das römische Imperium und das China der Han-Zeit: Ansätze zu einer historischen Komparatistik*, «Latomus» 65, 2006, pp. 879-97 e Ead., *Das Römische Reich und das China der Han-Zeit. Ein Strukturvergleich*, «Geschichte in Wissenschaft und Unterricht», 61, 2010, pp. 171-81 che mirano a evidenziare eventuali punti di contatto tra la concezione della figura imperiale a Roma e in Cina. In generale sull'approccio comparative: W. Scheidel, *Comparing ancient worlds. China's potential contribution to the study of ancient Mediterranean history*, Version 1.0, «Princeton/Stanford Working Papers in Classics», April 2006, pp. 1-7 e Id., *Comparing ancient worlds: comparative history as comparative advantage*, Version 1.0, «Princeton/Stanford Working Papers in Classics», April 2013, pp. 1-7.

diosi cinesi[3], un'attenzione veicolata certamente dalla sua possibile applicabilità al sistema giuridico cinese. Questo riflette in modo evidente quanto sia avvertita la distanza tra il mondo classico occidentale e il mondo orientale.

La scelta di dedicare una sessione all'età tardoromana nel convegno di Jinan è estremamente significativa, perché proprio nel tardoantico la tradizione giuridica prende una forma – con Giustiniano e il *Corpus Iuris Civilis* – che ne veicolerà la trasmissione e l'incidenza nel tempo e nello spazio, ed è dunque l'epoca in cui si generano le peculiarità che consentiranno l'interesse "funzionale" della Cina per Roma; essa rappresenta tuttavia uno sforzo di superare l'ottica quasi esclusivamente romanistica che ha predominato fino ad ora, con l'auspicio che si apra una fase in cui essa venga di nuovo immersa nella storia che costituisce la matrice e ragion d'essere del diritto.

È da questo punto di partenza che questo contributo prende le mosse, intendendo non solo rendere conto dell'evoluzione delle ricerche cinesi sull'antica civiltà romane principalmente nel campo del diritto, come si è detto fino ad ora campo privilegiato, eppure non unico, ma soprattutto proporre una riflessione sulla sua ricezione e sulle modalità attraverso cui essa è stata veicolata nel corso degli ultimi due secoli.

Il dialogo aperto a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale tra l'Estremo Oriente e il mondo occidentale, intensificatosi per ragioni di carattere politico-economico dagli anni Settanta con la storica visita di Richard Nixon nella Cina maoista del 1972, non ha potuto colmare le differenze che sussistono tra quelli che sono a tutti gli effetti due universi ancora oggi per molti aspetti incomparabili quanto a cultura e società, nonostante la progressiva globalizzazione agevolata dalla diffusione della Rete. Senza voler entrare nel delicato discorso dei rapporti che intercorrono fra queste due realtà, pare stimolante scoprire che un fattore accomunante è rappresentato dall'interesse per l'antica civiltà romana, non solo orientato verso eterogenee peculiarità del mondo romano ma ascrivibile a diverse cause. Per l'Italia e, in termini più generali, l'Europa, Roma rappresenta un antenato illustre la cui eredità è ancora concretamente visibile in varie forme, archeologiche, architettoniche, politiche, culturali e, ovviamente, giuridiche[4]. Il diretto legame che sussiste tra l'an-

3. C. Ciotola, *La presenza del diritto romano negli ordinamenti giuridici attuali*, in B. Coccia (a cura di) *Il mondo classico nell'immaginario contemporaneo*, Editrice Apes, Roma 2008, pp. 63-68.

4. Sulla matrice greca di alcuni aspetti della cultura europea e sull'influenza esercitata dal diritto greco su alcuni istituti giuridici europei: A. Biscardi, *Diritto greco e scienza del diritto*, in A. Biscardi (a cura di) *Diritto greco antico*, Giuffrè, Milano 1982, pp. 313-41; A. Maffi, *Gli studi di diritto greco*, «Etica & Politica/Ethics& Politics», 9, 2007, pp. 11-24; A. Colorio, *Diritto cinese e*

tica Roma e la moderna Europa è certamente anche dovuto alla continuità storica che si può ravvisare tra le due realtà: i duemila anni che separano i due soggetti non hanno vissuto cesure nette che abbiano comportato l'oblio dell'antica civiltà; al contrario, strutture, forme, modelli politici, giuridici e ideologie si sono perpetuati nel corso dei secoli e, seppur trasformandosi in un processo di adattamento ai tempi, ancora sopravvivono. Per gli Stati Uniti – l'altra realtà statuale che è parte del cosiddetto Occidente politico – Roma, in particolare l'età repubblicana, ha costituito fin dalle origini un modello di riferimento politico e ideologico evidente ancora oggi nel nome assegnato ad alcune delle principali istituzioni – si veda il Senato – e dei più rappresentativi luoghi della politica, quale ad esempio il Campidoglio. Ma il legame tra Roma e gli Stati Uniti si è rafforzato nel corso del tempo, man mano che la vocazione imperialista di questi ultimi si è resa palese, soprattutto nel XX secolo allorché l'aquila statunitense è diventata simbolo di un impero a vocazione globale, proprio come era stato l'impero di Roma[5]. Non ci si soffermerà sul destino odierno di questa nuova aquila, ma è certo innegabile che la tradizione romana anche Oltreoceano ha rappresentato, e rappresenta tuttora, un riferimento concreto e tangibile, veicolato dall'origine europea della nazione.

Meno scontato invece risulta il legame tra Roma e l'Estremo Oriente, in particolare la Cina, che pure sussiste da tempo ed è andato rafforzandosi in questi ultimi anni. A veicolarlo non sono le medesime istanze che ne hanno garantito la sopravvivenza nel mondo occidentale. Non vi è tra le due realtà statuali un rapporto di diretta filiazione e Roma non ha costituito un modello politico-culturale di riferimento: troppo lontani i due imperi per poter interagire ed influenzarsi a vicenda; d'altronde, fra i due soggetti si frapponeva la poderosa compagine politica e territoriale persiana: nei secoli essa ha mutato nomi e dinastie, ma ha costantemente costituito per l'Impero romano un ostacolo. Dalla progettata campagna di Cesare, all'umiliazione di Valeriano nel 260 d.C., passando attraverso il disastro di Carre del 53 a.C., fino alla sconfitta e morte di Giuliano nel 363 d.C., la Persia è stata una spina nel fianco di Roma, realisticamente un "nemico" da contenere più che da conquistare. Stante questa barriera insormontabile, i contatti tra il mondo romano e quello cinese, così come con la realtà nipponica, sono stati sporadici, di natu-

cultura giuridica europea: "nuove" prospettive per il diritto del business?, «Studia Warmi*ƒ*skie», 50, 2013, pp. 185-204, in part. pp. 191-95

5. P. Bodanella, *The Eternal City. Roman Images in the Modern World*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, NC 1987; M. Malamud, *Ancient Rome and modern America*, Wiley-Blackwell, Oxford/Malden, MA 2009; S. Roda, *Il modello della repubblica imperiale romana fra mondo antico e mondo moderno*, Monduzzi, Milano 2011, pp. 155-167.

ra economico-commerciale più che politica. I primi contatti tra le due civiltà risalgono al II secolo a. C., allorché la via della seta vide una sua precoce apertura, per poi ricomparire sporadicamente sotto la notizia nelle fonti di ambascerie dall'una e dall'altra parte nel II secolo d.C.[6]. La saltuarietà delle testimonianze storiche è superata dalla fantasia e dall'immaginazione di sedicenti studiosi e narratori di età moderna allorché, si è cercato di attribuire a questi rarefatti incontri un valore addirittura storicamente pregnante: grazie ad essi l'Occidente romano avrebbe in qualche modo condizionato l'evoluzione storica della Cina fin dalle sue origini – e poco importa che la civiltà cinese sia cronologicamente ben più antica rispetto a quella romana. E allora si sono moltiplicate storie di "legioni perdute" – quelle formate dai soldati di Crasso sopravvissuti alla battaglia di Carre, ad esempio – che si sarebbero stanziate nell'Impero cinese, avrebbero tramandato le tecniche militari romane e influenzato le strutture urbanistiche e, addirittura, avrebbero trasmesso il proprio patrimonio genetico riconoscibile in alcune produzioni artistiche[7]. Quale che sia la verità sottesa a queste ricostruzioni che ancora devono trovare una legittimità scientifica, esse traducono, soprattutto dal punto di vista occidentale, un desiderio di esportare la civiltà di Roma anche ove essa fisicamente non riuscì, o non volle arrivare.

Abbandonando la prospettiva romanocentrica e abbracciandone una più sinorientata si scopre come l'Occidente, ben oltre i pochi dati pertinenti l'epoca imperiale, sia divenuto un fulcro di interesse per la Cina fin dal XVI secolo: il vero contatto tra Cina e Europa non fu causato tanto dai rapporti con i Romani, o con i Carolingi nel IX secolo, o ancora con i Veneti nel XIII secolo, bensì realizzato attraverso l'opera di colti missionari gesuiti come Giulio Alenio e Matteo Ricci che esportarono i fondamenti della cultura occidentale presso la corte imperiale cinese. Ma è nel XIX secolo che i cinesi si aprirono alla conoscenza del'Occidente interagendo con le corti europee e riportando in patria quanto della cultura europea ritenevano significativo: per lo più opere di carattere economico e giuridico, ma non solo, tradotte e commentate entro le quali già era posto in evidenza il ruolo del diritto ro-

6. Sui rapporti sino-romani v. Y. Taishan, *A History of the Relationship Between the Western & Eastern Han, Wei, Jin, Northern & Southern Dynasties and the Western Regions*, «Sino-Platonic Papers», 131, 2004, pp. 1-378; L. Jin, *Brevi note circa le relazioni tra l'impero Romano d'Oriente e l'antica Cina*, «Iura Orientalia», 1, 2005, pp. 88-97, in part. 93-96.

7. Sul mito della legione perduta di Crasso v. Y. Taishan, *A History of the Relationship Between the Western & Eastern Han, Wei, Jin, Northern & Southern Dynasties and the Western Regions*, «Sino-Platonic Papers», 131, 2004, pp. 19-21; S. Roda, *Legioni perdute, leggende ritrovate lungo le strade dell'impero e oltre*, «Historikà», 1, 2011, pp. 194-97 poi in Id. *Mitologie dell'impero*, Celid, Torino 2013, pp. 262-63 e 276-77.

mano quale matrice fondante del diritto pubblico, privato, civile e penale dell'Occidente[8].

Il fatto che l'eccellenza della tradizione giuridica romana sia riconosciuta unanimemente in Occidente è un dato che appare i quasi scontato: atto doveroso nei confronti di quei giuristi – da Labeone a Pomponio Mela, da Ulpiano a Paolo fino a Triboniano – che dal I secolo a.C. in poi crearono un diritto che fece scuola e che, attraverso l'accoglienza di estratti delle loro opere nel *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano, in particolare nel *Digesto*, è stato tramandato fino ai nostri giorni, costituendo una solida base per l'elaborazione giurisprudenziale di ogni Stato moderno del cosiddetto "blocco occidentale". Che poi il sistema giudiziario occidentale attuale si sia scisso in due indirizzi paralleli – quello italiano fondato su una rigida griglia di norme stabilite da legislatori che inquadrano ogni aspetto del diritto e quello anglosassone apparentemente più flessibile fondato sui precedenti – poco importa: entrambi trovano la loro ragion d'essere nella tradizione romana. Quanti evidenziano un'incolmabile differenza tra i due ordinamenti dimenticano che già nel Codice di Teodosio pubblicato nel 439 era presente la cosiddetta "legge delle citazioni" (*C.Th.* I. 1, 5) con cui veniva attribuito valore giuridicamente vincolante a pareri di giuresperti emanati per casi affini a quelli trattati. Ancora, non si dimentichi che una caratteristica del diritto romano classico – ma anche tardoantico, se sciolto dalla briglia ideologica di una staticità che è più un mito storiografico che non una realtà storica – era nella forma un diritto molto più vicino a quello anglosassone, ovvero creato e adattato alle contingenze (dunque un diritto formulato e non formulare), che non a quello italiano, che si fonda invece su un codice giuridico fisso, elaborato *a priori* e solo in casi eccezionali soggetto a modifiche. Meno scontata, tuttavia, è l'attenzione prestata

8. E. Raini, *Il Diritto Romano in Cinese*, in G.C. Bruno, I. Caruso, M. Sanna, I. Vellecco (a cura di) *Percorsi migranti*, McGraw-Hill, Milano 2011, pp. 372-37; N. Wang, *A survey of Roman studies in China*, «Kleos. Estemporaneo di studi e testi sulla fortuna dell'antico», 7, 2002, pp. 320-21.

9. Il testo originale del 1894, che non mi è stato possibile reperire, è tratto da J. Ma, *Nishe fānyì shuyuanyi* (trad. *A proposal for the establishment of a translation academy*), in L. Zhang (a cura di) *Fānyì lùnjí* (*Collection of essays on translation*), Shāngwù yìn shūguǎn (Trad. Commercial Press), Beijing 1984, pp. 126-27. La traduzione è di X. Jun, *Il diritto romano in Cina*, «The Cardozo Electronic Law Bulletin», 12, 2006, §2, p. 5. Sulla figura di Ma Jianzhong, autore di una delle fondamentali grammatiche cinesi (*Mǎshì wéntōng*, pubblicato nel 1898), L. Wa Chi Wong, *Beyond Xin Da Ya: Translation Problems In The Late Qing*, in M. Lackner, N. Vittinghoff (a cura di) *Mapping Meanings: The Field Of New Learning In Late Qing China,* Brill, Leiden, Boston 2004, pp. 239-41 e V. Alleton, *The Migration of Grammars Through Languages: the Chinese Case*, in M. Lackner, N. Vittinghoff (a cura di) *Mapping Meanings: The Field Of New Learning In Late Qing China,* Brill, Leiden, Boston 2004, pp. 221-25.

alla tradizione giuridica romana da parte del mondo cinese, per il quale il diritto giurisprudenziale classico era non solo l'elemento costitutivo di tutti i diritti europei, ma anche il simbolo dell'alterità occidentale: esso è, per dirla con le parole scritte nel 1894 dal grammatico e diplomatico Ma Jianzhong, «l'origine di tutti i diritti positivi»[9]. Per la Cina, tanto ottocentesca quanto novecentesca – ma anche quella del nuovo millennio – Roma e tutta la sua storia è la sua tradizione giuridica più che quella politica: una differenza sostanziale rispetto ai contemporanei occidentali che, pur riconoscendo il valore del patrimonio culturale costituito dal diritto romano, si soffermarono più sull'analisi delle strutture politico-istituzionali della antica civiltà.

Durante gli ultimi anni della dinastia Qing (che governò per tre secoli la Cina, dal 1644 al 1912[10]) l'interesse per la cultura occidentale aumentò in seguito ai rapporti più o meno traumatici che intercorsero tra l'Oriente e l'Occidente. La Cina, che fino ad allora aveva concepito se stessa come misura di tutte le cose (la stessa parola "*Zhong Cuo*", ovvero Cina, si può tradurre letteralmente "il Paese che sta al centro del mondo"), si trovò, dall'inizio del XIX secolo, a dover ammettere l'esistenza di altre entità statuali che erano in grado di competere per un primato militare, economico e anche politico, mai prima di allora posto in discussione. Gli anni compresi tra il 1880 e la nascita della Repubblica Popolare Cinese furono caratterizzati dal tentativo di inquadrare il mondo occidentale in una misura che fosse codificabile dalla mentalità cinese. Non a caso proprio in questi decenni molti intellettuali cinesi vennero inviati presso le principali corti europee con il mandato di indagare quale fosse la ragione di un'eccellenza che da politica diveniva anche militare[11]. Secondo una corrente dominante dell'allora pensiero cinese, lo storicismo, conforme all'impostazione tradizionalista di tale cultura, la giustificazione di un fenomeno è da ricercarsi nella storia passata, e, nel caso del successo dell'Occidente, in quel comune denominatore che i diplomatici orientali individuarono nel diritto romano[12]. Il pensiero cinese in merito è ben tradotto dalle parole di Zai Ze, inviato dall'imperatore in missione diplomatica in Europa insieme ad alcuni dei più importanti intellettuali suoi contemporanei nel suo memoriale del 1906:

10. Sulla dinastia Qing v. in generale W.T. Rowe, *China's Last Empire. The Great Qing*, Harvard University Press, Harvard, MA 2009.

11. G. Xu, *L'insegnamento del diritto romano nelle università della Cina*, «Diritto@Storia», 1, 2002, §2; X. Jun, *Il diritto romano in Cina*, «The Cardozo Electronic Law Bulletin», 12, 2006, §2, pp. 4-5.

12. X. Jun, *Il diritto romano in Cina* cit. pp. 5-6.

> Le politiche dei paesi europei derivano principalmente dal regime antico del popolo romano, quindi le persone che parlano della scienza politica e del diritto devono parlare prima di Roma, come gli studiosi cinesi devono ammirare prima la Dinastia Zhou e Qin […] la Francia è vicina a Roma geograficamente e ha ereditato le ricchezze romane della scienza politica e della giurisprudenza. Inoltre essa aveva Napoleone I che, con il suo grande talento e balda strategia, e con le sue qualità di forte volontà e ferocia, sistemava i fondamenti delle cose umane e stabiliva personalmente le leggi necessarie alla fondazione dello Stato e al governo del popolo, dividendo chiaramente i diritti privati e i poteri pubblici, la competenza superiore rispetto a quella inferiore[13].

Questo breve estratto meglio di qualunque altra testimonianza traduce il rispetto e il valore di eccellenza assegnato alla cultura giuridica romana: il regno della dinastia Zhou, antichissima – si instaurò attorno al XII secolo a.C. – è considerato una delle epoche fondanti dell'Impero cinese[14] e tale riconoscimento è tanto più significativo da parte di una cultura che ancora oggi rivendica un primato di antichità rispetto alle civiltà occidentali. Scrive infatti nel 1991 Mi Jiang, uno dei massimi esperti di diritto:

> Come rappresentante della civiltà orientale, la civiltà cinese ha contribuito, insieme a quella greca e romana, a formare una splendida civiltà antica. Essa è però più antica. I suoi documenti scritti risalgono a più di 4000 anni fa.[…] Quando nel 753 a. C. fu fondata Roma, la Cina aveva già avuto il governo di due dinastie. […] Quando nel 510 a. C. Roma fonda la Repubblica, il sistema feudale stava gradualmente affermandosi nella società cinese[15].

Ancora nel 2002 Naixin Wang esordisce così in un suo contributo:

> The ancient civilization of China was far older than that of Rome. When the Roman civilization was dawning in the Appennine peninsula, the Chinese civilization along the Yellow River had already passed through three dynasties[16].

13. *Qīngmò chóubèi lìxiàn dǎng'àn shǐliào* (trad. *Historical Documents on the Preparation of Constitutionalism at the End of the Qing Dynasty*), in *Gugong danganguan Ming Qing danganbu* (trad. Ming-Qing Archive Department of the Palace Archive), Zhonghua shuju (Trad. Zhonghua Book Company), Beijing 1979, vol. 1, p. 14; la traduzione proposta è di G. Xu, *L'insegnamento del diritto romano nelle università della Cina*, «Diritto@Storia», 1, 2002, §2.

14. J. Gernet, *A History of Chinese Civilization. Second Edition*, Cambridge University Press, Cambridge 1996, pp. 51-61; E. L. Shaughnessy, *Western Zhou History and Western Zhou Archaeology*, in M. Loewe, E. L. Shaughnessy (a cura di) *The Cambridge History of Ancient China*, Cambridge University Press, Cambridge 1999, pp. 292-449.

15. M. Jian, *Diritto cinese e diritto romano*, «Index», 19, 1991, p. 352.

16. N. Wang, *A survey of Roman studies in China*, «Kleos. Estemporaneo di studi e testi sulla fortuna dell'antico», 7, 2002, p. 319.

Nella seconda metà del XIX secolo, cominciò a farsi strada anche l'interesse per la storia romana, seppure con modalità diverse rispetto al diritto, ma sotto il medesimo impulso: comprendere le ragioni per cui la Cina, quasi *ex abrupto*, si stesse trovando in condizioni di inferiorità rispetto alle potenze occidentali. In una sorta di replica del *Grand Tour* di moda nel XVII-XVIII secolo in Europa, molti intellettuali cinesi entrarono in contatto con le principali capitali europee e redassero diari di viaggio entro i quali veniva dedicato ampio spazio alla storia occidentale. La prospettiva adottata da uomini come Guo Songtao o Youwei Kang, era di natura più antiquaria che storica: nei rispettivi resoconti la storia antica, e in particolare quella romana, occupava uno spazio piuttosto marginale, tuttavia era presente e anche ciò risultava indicativo del riconoscimento da parte della Cina di realtà "altre". In particolare della civiltà romana si esaltava la sua millenaria[17]. Inoltre, ampio interesse era rivolto alla "rivoluzione augustea": il regime autocratico creato da Ottaviano attirò l'attenzione in quanto comparabile – di nuovo si veda l'incidenza della prospettiva comparativa nella storia degli studi delle relazioni tra Roma e Cina – a quello di Qin Shihang, primo effettivo imperatore della Cina[18].

Tuttavia era il diritto a farla da padrone. Rapporti analoghi a quelli di Zai Ze si moltiplicarono negli anni successivi, ad evidenziare come l'ordinamento romano fosse alla base del successo socio-economico europeo: secondo queste letture, una cultura politica e giuridica occidentale (si noti: l'Occidente è visto come un'entità unica priva di specificità[19]) sarebbe stata impossibile senza il retaggio giuridico romano. Negli anni a cavallo tra fine XIX e inizio XX secolo in Cina vengono tradotti manuali di diritto romano, ma soprattutto di teoria politica europei e in ciascuno di essi la giurisprudenza romana è considerata la pietra angolare della civiltà occidentale e gli stessi funzionari imperiali vengono formati anche su queste opere. Non a caso proprio in questo stesso periodo il diritto romano diventa materia di studio presso le

17. Ivi, pp. 322-323.

18. Tale sovrapposizione è evincibile nel diario di Kang Yuawei (v. *infra*, n. 19), ma viene proposta nel più recente M.H. Dettenhofer, *Das Römische Reich und das China der Han-Zeit. Ein Strukturvergleich*, «Geschichte in Wissenschaft und Unterricht», 61, 2010, pp. 171-181.

19. Y. Kang, *Travels through Eleven European Countries*, Hunan People Press, Hunan 1980, pp. 12-151(titolo orig. *Ōuzhōu shíyī guó yóujì*, pubblicato nel 1899); N. Wang, *A survey of Roman studies in China*, «Kleos. Estemporaneo di studi e testi sulla fortuna dell'antico», 7, 2002, p. 323. Sulla figura di Kang Youwei v., P. Zarrow, *The Reform Movement, the Monarchy and Political Modernity*, in R.E. Karl, P. Zarrow (a cura di) *Rethinking the 1898 reform period: political and cultural change in late Qing China*, Harvard University Press, Harvard, MA 2002, pp. 21-33 e Y.-T. Wong, *Revisionism Reconsidered: Kang Youwei and the Reform Movement of 1898*, «The Journal of Asian Studies», 51, 1992, pp. 513-44.

università cinesi: i primi insegnanti di diritto romano sono europei, per lo più francesi e tedeschi, e i testi di riferimento sono traduzioni di manuali giapponesi (in Giappone l'insegnamento romanistico era diffuso da tempo, agevolato da rapporti di natura economici con le potenze occidentali[20]). Non c'è elaborazione originale o ricerca in materia in ambito cinese: c'è invece trasmissione di contenuti che contribuisce alla formazione di una generazione di intellettuali, formati nelle principali università europee, impegnati a spiegare l'universo occidentale attraverso la prospettiva giuridica[21]. Figura di spicco di questa nuova tradizione di giuristi è Chen Chaobi (classe 1905), formatosi all'Università di Lovanio, a cui si deve la stesura di un manuale, *Principi di diritto romano*[22], ancora oggi una pietra miliare per i romanisti cinesi. Fino agli anni Trenta – dunque anche dopo la caduta della dinastia Qing che aveva aperto la strada verso una occidentalizzazione della cultura cinese – si moltiplicano pubblicazioni manualistiche senza tuttavia, ancora, una produzione scientifica originale.

Il vento maoista cancellò ogni istanza di occidentalizzazione: sebbene l'iniziale modello politico-culturale di riferimento – l'Unione Sovietica – traesse i cardini della sua costruzione politica anche dalle istituzioni romane, l'approccio storicistico era contrario al regime maoista e d'altro canto la romanistica era parte di un patrimonio culturale appartenente al "vecchio Stato" con cui si doveva spezzare ogni legame, con una conseguente obliterazione dell'insegnamento dedicato che infatti tornò ad essere parte dell'educazione cinese solo a partire dal 1979. Fino ad allora – nel periodo definito del «nichilismo giuridico»[23] – molte delle cattedre di diritto romano vennero soppresse e i rispettivi docenti furono riconvertiti ad altri insegnamenti[24]. Un simile destino fu condiviso, anche se con minore impatto, dalla storia romana. La produzione originale fu azzerata ma, a differenza del diritto, gli insegnamenti non furono cancellati, semplicemente (e non sorprendentemente) furono trasformati, conformati alla scuola di storia romana sovietica, alle sue ottiche interpre-

20. Sui rapporti tra diritto romano e diritto giapponese v. K. Norio, *Aspetti e problemi della storia giuridica del Giappone: la ricezione del diritto cinese e della tradizione romanista*, «Index», 20, 1992, pp. 365-90 e E. Montanari, *Occidentalizzazione e ricezione del diritto romano in Giappone*, «Iura Orientalia», 1, 2005, pp. 202-205.

21. G. Xu, *L'insegnamento del diritto romano nelle università della Cina*, «Diritto@Storia», 1, 2002, §2.

22. C. Chen, *Luómǎ fǎ yuánlǐ*, Shāngwù yìn shūguǎn·shànghǎi (Trad. Shangai Commercial press), Shangai 1937.

23. P. Jiang, *Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese*, «Index», 16, 1988, p. 367.

24. *Ibidem*, pp. 374-75; G. Xu, *L'insegnamento del diritto romano nelle università della Cina*, «Diritto@Storia», 1, 2002, § 3.

tative e ai temi da essa privilegiati, per lo più di carattere economico e sociale[25]. Questo diverso destino traduce in misura inequivocabile non solo il differente impatto a livello sociale delle due discipline, ma anche il diverso livello di elaborazione a cui esse erano giunte: molto più matura era la riflessione giuridica rispetto a quella storica.

Con la trasformazione del regime di Mao, dopo la morte di questi, progressivamente cambiò l'approccio dei cinesi nei confronti della storia: essa non rappresentò più solo una legittimazione nobile di sistemi politici altri, né un modo di giustificare la stessa alterità, ma un elemento per comprendere il presente. Roma non era più importante solo perché antenata dell'Europa, ma perché la sua eredità, vivente e accolta nella maggior parte degli ordinamenti europei stessi, era fattore integrante del loro successo politico. Questo nuovo approccio portò negli anni Ottanta nuova linfa alla materia. Dal punto di vista storiografico si assistette ad una rinascenza degli studi di storia romana: nel 1979 si tenne la *First Chinese Academic Conference on Ancient World History* a Changchun (capitale della Provincia di Jilin) e nel 1986 tre noti studiosi scrissero un articolo fondamentale in apertura al primo numero di «Journal of Ancient Civilization», prima rivista cinese dedicata allo studio delle civiltà antiche di tutto il mondo con contributi anche in lingue occidentali[26]. Nel frattempo cominciarono ad essere tradotti classici della storiografia occidentale, in primo luogo la *Römische Geschichte* di Theodor Mommsen, che fece letteralmente scuola in Cina, introducendo il metodo storico per la storia romana[27], ma prese anche avvio la traduzione di autori latini, in primo luogo Cicerone e Livio[28]. Tuttavia, la nuova era post-Mao produsse effetti ben più significativi sulla romanistica: le cattedre di diritto romano furono ripristinate nelle principali università. Indicativi sono due articoli di Chen Chaobi, gli ultimi che scrisse prima della morte, *La posizione storica e il ruolo di modello del diritto romano* pubblicato nel 1979[29] e *L'ereditabilità del diritto ro-*

25. N. Wang, *A survey of Roman studies in China*, «Kleos. Estemporaneo di studi e testi sulla fortuna dell'antico», 7, 2002, pp. 325-26.

26. Z. Gucheng, W. Yujin, L. Zhichun, *The Void in the Study of Ancient Civilizations in Our Country Must Be Filled*, «Journal of Ancient Civilizations» 1, 1986, pp. 3-11; N. Wang, *A survey of Roman studies in China*, «Kleos. Estemporaneo di studi e testi sulla fortuna dell'antico», 7, 2002, pp. 326-27.

27. Th. Weidemann, N. Wang, *Mommsen's Roman History*, «Histos» 1, 1997, pp. 70-73.

28. Sulle problematiche relative alla traduzione di testi occidentali in cinese a partire dal XIX secolo cfr. S. Fan, *Highlights of Translation Studies in China Since the Mid-Nineteenth Century*, «Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal» 44, 1999, pp. 27-43.

29. C. Chen, *Luómǎ fǎ de lìshǐ dìwèi hé jiéjiàn zuòyòng*, «Xiàmén dàxué xuébào (zhéxué shèhuì kēxué bǎn)» (trad. *Journal of Xiamen University. Arts and Social Sciences Edition*) 4, 1979, pp. 6-19.

mano del 1981[30] con cui il diritto romano compiva la sua mutazione da antenato della tradizione giuridica occidentale a pilastro tuttora presente del patrimonio culturale mondiale. Un salto epocale, dal punto di vista della cultura cinese che negli anni successivi vide il diritto romano non solo come strumento civilista o di regolamentazione dell'economia, ma come modello di equità, di giustizia e di diritti civili: un diritto che, rifuggendo da facili strumentalizzazioni ideologico-politiche, poteva accompagnare la strada riformistica cinese ancora oggi in corso, non senza drammatiche battute d'arresto[31].

Per una cultura cinese, che ancora in contributi recenti rivendica la propria precedenza storica sui romani[32], quasi negli stessi toni con cui i sacerdoti Egizi nel *Timeo* di Platone sottolineavano a Solone l'antichità del proprio popolo e della loro memoria storica – fattori che si traducono in maggiore autorevolezza culturale – rispetto ai "nuovi" Greci[33], l'eccellenza riconosciuta al diritto romano prescinde dal dato storico e ricade entro una strumentalizzazione politica della produzione giurisprudenziale romanistica. Essa, nella sua ricezione è divenuta modello di diritto liberale e persino filantropico – per quanto tale valutazione, almeno da un punto di vista occidentale sia opinabile: al di là delle ovvie obiezioni derivanti dalla necessità di contestualizzazione, di recente anche il carattere "umano" della legislazione costantiniana è stato smitizzato[34] – rispetto a quella cinese post-maoista. Ma non solo: studiosi come He Weifang, Gao Hongjun, Zhang Zhiming e Xia Yong, romanisti e attivisti cinesi di spicco di questi ultimi anni, hanno fatto proprie, rielaborandole e ricontestualizzandole, le teorie degli ultimi contributi di Chen Chaobi utilizzandole entro il confronto politico: valga a titolo esemplificativo l'opera di Xia Yong: *Toward an age of rights. A research on the development of civil rights in China*[35].

30. C. Chen, *Shì lùn luómǎ fǎ de kû jìchéng xìng*, «Fǎxué yánjiū» (trad. *Legal research*) 1, 1981, pp. 55-59.

31. G. Terracina, *I contributi del diritto romano nel I contributi del diritto romano nel panorama giuridico cinese attuale*, disponibile su www.ulisseweb.eu/pdf/building_the_future/Giuseppe_Terracina.pdf., 2006, p. 2.

32. M. Jian, *Diritto cinese e diritto romano*, «Index», 19, 1991, p. 343.

33. Plato, *Timaeus* 21e-23e (ed. J. Burnet, Oxford 1968).

34. W. Waldstein, *Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II*, «Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana», 8, 1990, pp. 125-126; F. Carlà, M.G. Castello, *Questioni tardo antiche. Storia e mito della "svolta costantiniana"*, Aracne, Roma 2010, pp. 203-205.

35. China University of Political Science and Law Press, Beijing 1995. Si v. anche il più recente G. Xu, *Mínfǎ de rénwén jīngshén* (trad. Humanistic Spirit of Civil Law), Fǎlù chūbǎn shè (Trad. Law Press), Bejing 2009. Sull'evoluzione della riflessione sul diritto cinese, alimentata anche dalla traduzione in cinese nel 1993 del classico di H.J. Berman, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*, Harvard University Press, Cambridge, MA, London 1983; J.

D'altro canto si deve riflettere sul fatto che del patrimonio culturale occidentale sia penetrato in Cina in maniera incisiva solo il diritto romano – tra l'altro, almeno inizialmente, senza la riflessione filosofica ad esso sottesa, che invece oggi è al centro di dibattito grazie a intellettuali come He Weifang – e non la storia romana *tout court* che è matrice del diritto e che invece ha avuto un ruolo piuttosto marginale. È vero che lo studio di essa ha seguito uno sviluppo parallelo a quello del diritto, tuttavia è stato in prima istanza meno sistematico e quantitativamente meno incisivo, a livello di produzione scientifica, e soprattutto tra le due discipline non si è mai stabilito un dialogo – da questo punto di vista si avverte un deprecabile parallelismo tra la tradizione storiografica cinese e quella occidentale. E dunque, alla luce di questi fatti, la domanda è: quanto il diritto può essere valido privato dal contesto che lo ha prodotto? Ci si può anche domandare ancora quanto questa valenza di equità attribuita al diritto romano non sia frutto di una riflessione filtrata da referenti culturali posteriori: gli studi di Chen Chaobi e di He Weifang sono ricchi di riferimenti alle opere di intellettuali illuministi, in particolare l'imprescindibile Montesquieu e il suo *Esprit des lois*, piuttosto che fonti romane: un approccio che solo negli ultimi anni ha subito parziali cambiamenti. Ancora nel 1991 Mi Jian sottolineava come l'approccio al diritto romano fosse ancora fermo a quello degli anni Venti e Trenta, ovvero agli studi condotti da Chen Chaobi, e che tra i fattori che ne hanno impedito lo sviluppo ci sia la scarsa attività di traduzione dei testi, all'epoca limitata alle *Dodici Tavole*, testo che è pervenuto attraverso una tradizione indiretta, e le *Istituzioni* di Giustiniano, una sorta di manuale di giurisprudenza[36].

Questi aspetti possono indurre a riflettere sul reale impatto del diritto romano nell'elaborazione giuridica cinese, ma soprattutto suscitano inevitabili domande sulla ricezione di un patrimonio culturale sentito come totalmente "altro". E tale ricezione è indicativa nella sua parzialità. L'interesse verso il diritto romano maturò entro un contesto storico precisamente definibile: gli ultimi anni di regno dei Qing, quando il confronto col mondo occidentale si fece traumatico, con la fine della Guerra dell'Oppio e i conseguenti trattati di Nanchino (1842) e di Tientsin (1861)[37], misero in luce l'insufficienza o addirittura l'assenza di alcune categorie giurisprudenziali del diritto cinese. Più in generale, in tale

Wang, *Law and Revolution in China. In memory of the 30th anniversary of Law and Revolution's publication*, «Rechtsgeschichte Legal History» 21, 2013, pp. 203-210.

36. M. Jian, *Diritto cinese e diritto romano*, «Index», 19, 1991, p. 352, v. *supra*.

37. W.T. Rowe, *China's Last Empire. The Great Qing*, Harvard University Press, Harvard, MA 2009, pp. 149-75.

momento si cercò di comprendere e soprattutto di ovviare a quelle lacune che avevano impedito al sistema cinese di prevalere; ed ecco perché si volse lo sguardo verso quanto del retaggio culturale di quelle potenze che, vittoriose, rappresentavano un vero e proprio terremoto politico e anche sociale per lo Stato cinese, era ritenuto fautore di successo: non la loro tradizione storica e storiografica, bensì il più concreto e pragmatico diritto. Non a caso lo studio della storia occidentale, fino all'epoca attuale, non ha goduto di spazio nel panorama culturale cinese. Il recupero della tradizione romanistica nuovamente è da ricondursi a un preciso momento storico, ovvero la fine del regime maoista e il progressivo scemare della sua rivoluzione culturale. Indicativo in tal senso, il richiamo alla giurisprudenza romana fatto da He Weifang e Jiao Ping a partire dai primi anni del nuovo millennio, auspicando il suo uso come modello per una legislazione contraddistinta da un modo di concepire la legge vicina al tipo romanistico, concepito sempre come modello di diritto equo attento ad ogni istanza sociale. Ma, come è evidente in altri campi, in quest'ultimo decennio la storia non riesce a tenere il passo con la velocità del mondo contemporaneo e dunque a porsi come modello di riferimento assoluto. Come è stato evidenziato con lucida analisi da Xu Guodong, le possibilità di riflesssione giuridico-filosofica offerte dal confronto con la tradizione giurisprudenziale classica vanno esaurendosi di pari passo con la progressiva spinta industrializzatrice che la Cina sta vivendo e le conseguenze a livello di formazione universitaria e professionale: il diritto non è più guida dello Stato, ma al suo servizio e ne segue la vocazione industriale e commerciale, trasformandosi da teorico a concreto. Non più giuristi e teorici del diritto, insomma, ma avvocati[38]. La teoria del diritto, la riflessione giuridica non a caso resta promossa da bandiere del riformismo giuridico quali He Weifang o Xia Yong formatisi nell'insegnamento di Chen Chaobi il cui messaggio passa sulla Rete e soprattutto in Occidente[39]. In Cina, invece, l'insegnamento romanistico sta subendo una contrazione; esso è consegnato alle *élites* in quanto segno distintivo di un'educazione superiore ma sempre più distaccato dalla prassi. Come scrive Xu Guodong «più migliora la situazione economica della Cina, meno sono le persone che prestano attenzione al diritto romano». Un processo che accomuna la Cina a Taiwan e soprattutto al Giappone[40].

38. G. Xu, *L'insegnamento del diritto romano nelle università della Cina*, «Diritto@Storia», 1, 2002, §4.

39. Cfr. in particolare il blog di He Weifang, *Chiacchiere di corte* (http://blog.sina.com.cn/heweifang), indispensabile punto di riferimento per chi voglia tenersi aggiornato sulla riflessione attuale sull'evoluzione del diritto cinese.

40. G. Xu, *L'insegnamento del diritto romano* cit.

Prescindendo da quest'ultima evoluzione, pare doveroso sottolineare come una svolta decisiva nel processo di rielaborazione giuridico-culturale della nuova Cina sia da connettersi all'inizio di una proficua collaborazione – che dura tuttora – tra la scuola giuridica italiana e quella cinese, avviata nel 1989 con l'accordo siglato tra la facoltà di Giurisprudenza di Pechino e quella di Roma "Tor Vergata", aprendo l'accesso agli studenti cinesi all'università italiana e alla tradizione romanistica[41]. Il successo, in termini di rivitalizzazione degli studi romanistici è stato immediato: al di là della traduzione in lingua cinese delle opere dei più grandi romanisti italiani come Pietro Bonfante e Giuseppe Grosso – che ha determinato la fine dell'approccio pandettistico, ereditato dalla scuola germanica e passato in Cina attraverso il filtro delle pubblicazioni giapponesi[42] – e dei congressi internazionali romanistici che si tengono ormai periodicamente dal 1994[43], la vera grande novità, introdotta proprio dal confronto con la scuola italiana, è costituita dall'inaugurazione di un sistematico programma di traduzioni di fonti giuridiche – che non si limita alle grandi compilazioni giustinianee, ma comprende anche le opere dei giuristi classici di età antonina e severa – in lingua cinese senza più le mediazioni giapponesi – come era stato per larga parte del Novecento – consentendo per la prima volta agli studiosi e agli studenti un confronto diretto con il *ius* romano: non è incidentale che proprio dall'inizio degli anni Novanta siano cominciate a comparire produzioni scientifiche di riflessione giuridica che hanno consentito di superare l'approccio manualistico fino ad allora dominante[44].

Come spesso è accaduto, la ricezione della cultura antica tanto in ambito scientifico quanto in campo più popolare continua ad essere compagna inossidabile della storia e questo assunto risulta rafforzato dal constatare come il rapporto tra un cardine della civiltà occidentale quale è il diritto romano e la tradizione culturale cinese abbia contrassegnato le diverse fasi della recente

41. Sui cui risultati si vedano L. Formichella, G. Terracina, E. Toti (a cura di) *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico: contributi*, Giappichelli Torino 2005 e l'eccellente sintesi in S. Schipani, *Diritto romano in Cina*, *XXI Secolo.* in Aa.Vv. *Norme e idee*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2009, pp. 527-36.

42. G. Xu, *L'insegnamento del diritto romano nelle università della Cina*, «Diritto@Storia», 1, 2002, § 3-4; M. Jian, *Diritto cinese e diritto romano*, «Index», 19, 1991, pp. 346-347; E. Montanari, *Occidentalizzazione e ricezione del diritto romano in Giappone*, «Iura Orientalia», 1, 2005, p. 203.

43. G. Terracina, *I contributi del diritto romano nel I contributi del diritto romano nel panorama giuridico cinese attuale*, testo disponibile al sito internet www.ulisseweb.eu/pdf/building_the_future/Giuseppe_Terracina.pdf., 2006, pp. 2-3.

44. A titolo esemplificativo dell'impulso che lo studio delle fonti classiche ha dato alla ricerca romanistica cinese si segnala G. Xu, *A study on the origin and evolution of words that means constitutional law in Western language*, in «Teoria e storia del diritto privato» 6, 2013, pp. 9-53.

storia della Cina, per il momento con triplice esito: si è passati da una sorta di sudditanza, corrispondente al probabilmente unico periodo storico in cui la Cina dovette piegarsi al mondo occidentale, all'utilizzo della giurisprudenza romana come nobile legittimazione di nuove esigenze in un momento storico in cui esse potevano essere manifestate – l'ultimo scorcio del secolo scorso e l'inizio di quello attuale. In questo decennio, con l'affermarsi di una potenza cinese da cui il mondo occidentale non può prescindere, il diritto romano rimane presente, anche a livello di riflessione giuridica, ma esso sembra assumere sempre più la dimensione di paradigma ideale, di un'ombra, che non di un modello che possa trovare concreta applicazione.

Questo deve fare riflettere in generale sull'impatto del patrimonio antico nel moderno. Nel particolare, permette, alla luce dei nuovi rapporti di forza politico-economici di questi anni, di porre domande più contestuali. L'aquila nel corso di duemila anni di storia ha compiuto un lungo viaggio passando da Roma a Costantinopoli, da Mosca a Washington: è plausibile immaginare che ora stia atterrando a Pechino, magari trasformandosi in un dragone?